



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 744

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### OGGETTO:

Modifica della deliberazione n. 2037 di data 19 dicembre 2025 avente ad oggetto: "Approvazione dell'Avviso avente ad oggetto "Criteri per l'attuazione del sostegno alle esigenze conciliative delle lavoratrici autonome e delle imprenditrici" - in attuazione dell'art. 24 della legge provinciale 30 dicembre 2024, n. 13 (legge di stabilità provinciale 2025)"

Il giorno **25 Maggio 2026** ad ore **08:10** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

**MAURIZIO FUGATTI**

Presenti:

VICEPRESIDENTE  
ASSESSORE

**ACHILLE SPINELLI  
FRANCESCA GEROSA  
SIMONE MARCHIORI  
GIULIA ZANOTELLI**

Assenti:

ASSESSORE

**ROBERTO FAILONI  
MATTIA GOTTARDI  
MARIO TONINA**

Assiste:

IL DIRIGENTE

**NICOLA FORADORI**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

## LA GIUNTA PROVINCIALE

- vista la legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19, recante “Organizzazione degli interventi di politica del lavoro”;
- visto il “Documento degli interventi di politica del lavoro della XVII legislatura” approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 179 di data 13 febbraio 2026;
- visti l’Obiettivo di medio-lungo periodo 3.3 “Accrescere i tassi di occupazione sul mercato del lavoro e migliorare le condizioni salariali della popolazione” della Strategia provinciale per la XVII Legislatura e la Politica 3.3.2 “Accrescere l’attivazione effettiva dei soggetti 19-65 anni nel mercato del lavoro” del Documento di Economia e Finanza Provinciale (DEFP) 2025-2027;
- vista la legge provinciale 30 dicembre 2024, n. 13 (legge di stabilità provinciale) e, in particolare, l’art. 24, ai sensi del quale, al fine di sostenere le lavoratrici autonome, le imprenditrici e le libere professioniste assenti dal lavoro per gravidanza, maternità o per esigenze legate alla crescita dei figli di età inferiore ai dodici anni, la Provincia, tramite l’Agenzia del lavoro, concede un contributo per coprire parte dei costi della sostituzione temporanea della lavoratrice autonoma, dell’imprenditrice o della libera professionista;
- visto l’art. 24, comma 3 della l.p. 13/2024, che prevede che, con deliberazione della Giunta provinciale, sono stabilite l’entità del contributo, che non può in ogni caso superare i 25.000 euro, i requisiti richiesti per ottenerlo e le ulteriori disposizioni necessarie per l’applicazione dell’art. 24 medesimo, anche in ordine alle modalità di trattamento dei dati personali;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2037 di data 19 dicembre 2025, con la quale è stato approvato l’Avviso contenente i criteri per l’attuazione del sostegno alle esigenze conciliative delle lavoratrici autonome e delle imprenditrici;
- preso atto della difficoltà di reperire personale qualificato disponibile ad un’assunzione con contratto di lavoro subordinato part-time per un breve periodo;
- ritenuto opportuno agevolare l’accesso all’intervento dando la possibilità anche alle imprenditrici di attivare progetti di sostituzione mediante rapporti di natura autonoma;
- ritenuto opportuno, al fine di lasciare autonomia organizzativa nella sostituzione, prevedere solo un tetto massimo mensile dei costi riconoscibili, senza riproporzionare il contributo in base alla durata del progetto e all’orario di lavoro della sostituita;
- ritenuto opportuno, altresì, considerata l’introduzione di disposizioni più favorevoli, posticipare al 30/09/2026 il termine di presentazione delle domande per le lavoratrici alle quali è stato concesso, con provvedimento amministrativo adottato nel 2025, il contributo previsto dall’intervento 2.2.4 del Documento degli interventi di politica del lavoro per la XVI legislatura, per un periodo inferiore a 18 mesi;
- visto l’Allegato 1 relativo all’avviso avente ad oggetto i criteri per l’attuazione del sostegno alle esigenze conciliative delle lavoratrici autonome e delle imprenditrici, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- acquisiti i pareri dei Servizi di staff ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 6 di data 15 gennaio 2016;
- visto l'articolo 31 della legge provinciale n. 23 del 30 novembre 1992, recante "Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo";
- visti l'articolo 56 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi" e l'Allegato 4/2 dello stesso;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

1. di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, l'Allegato 1 della propria deliberazione n. 2037 del 19 dicembre 2025 avente ad oggetto "Approvazione dell'Avviso avente ad oggetto "Criteri per l'attuazione del sostegno alle esigenze conciliative delle lavoratrici autonome e delle imprenditrici" - in attuazione dell'art. 24 della legge provinciale 30 dicembre 2024, n. 13 (legge di stabilità provinciale 2025)";
2. di dare atto che l'Avviso di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sostituisce integralmente l'Allegato 1 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2037 del 19 dicembre 2025 e si applica alle domande pervenute successivamente alla data di approvazione del presente provvedimento;
3. di dare atto che gli oneri derivanti dall'attuazione dell'Avviso di cui al punto 1. trovano copertura nelle risorse già assegnate all'Agenzia del lavoro con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2037 di data 19/12/2025 sul capitolo 408001 per l'importo complessivo di euro 1.500.000,00 di cui euro 500.000,00 sub-impegnati sull'esercizio finanziario 2025 (sub-impegno n. 1025100 pos. 1), euro 500.000,00 impegnati sull'esercizio finanziario 2026 (impegno 363455 pos. 1) e euro 500.000,00 impegnati sull'esercizio finanziario 2027 (impegno 363455 pos. 2);
4. di confermare quanto altro già disposto con la propria deliberazione n. 2037/2025 e non modificato con il presente provvedimento;
5. di dare atto che per il presente provvedimento non è necessario acquisire il codice unico di progetto (CUP), ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato con decreto legge 16 luglio 2020, n. 76;
6. di dare, altresì, atto che il presente provvedimento è soggetto alle disposizioni relative al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento;

8. di dare atto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Adunanza chiusa ad ore 08:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Elenco degli allegati parte integrante**

001 Allegato 1

**IL PRESIDENTE**

**Maurizio Fugatti**

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

**IL DIRIGENTE**

**Nicola Foradori**

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

**AVVISO  
CRITERI PER L'ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO ALLE ESIGENZE  
CONCILIATIVE DELLE LAVORATRICI AUTONOME E DELLE  
IMPRENDITRICI**

**in attuazione dell'art. 24 della legge provinciale 30 dicembre 2024,  
n. 13 (Legge di stabilità provinciale 2025)**

## **1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

- 1.1 Ai sensi dell'art. 24 della legge provinciale 30 dicembre 2024, n. 13, al fine di sostenere le lavoratrici autonome, le imprenditrici e le libere professioniste assenti dal lavoro per gravidanza, maternità o per esigenze legate alla crescita dei figli nei loro primi 12 anni di vita, Agenzia del lavoro concede un contributo per coprire parte dei costi della sostituzione temporanea della lavoratrice autonoma, dell'imprenditrice o della libera professionista.
- 1.2 In attuazione dell'art. 24, comma 3, della legge provinciale 30 dicembre 2024, n. 13, le presenti disposizioni stabiliscono i criteri e le modalità per la concessione del contributo di cui al punto 1.1.

## **2. RISORSE DISPONIBILI**

- 2.1 Il totale delle risorse disponibili per il presente intervento è pari a € 500.000,00 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
- 2.2 Le risorse non utilizzate nell'anno di riferimento possono essere utilizzate per coprire il fabbisogno dell'anno successivo.

## **3. AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI**

- 3.1 Possono accedere al contributo previsto dal presente avviso le lavoratrici, di seguito denominate destinatarie, in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso, che partecipano al lavoro personalmente, con continuità e prevalenza temporale, iscritte da almeno 6 mesi a un'assicurazione obbligatoria a fini previdenziali e assistenziali, rientranti nelle seguenti categorie del settore privato:
- a) imprenditrici con sede legale o operativa in provincia di Trento, con meno di 10 dipendenti;
  - b) lavoratrici autonome che operano in provincia di Trento, con meno di 10 dipendenti;
  - c) socie di società con sede legale o operativa in provincia di Trento con meno di 10 dipendenti, con esclusione delle socie delle società a totale o prevalente partecipazione pubblica e loro controllate;
  - d) le familiari partecipanti all'impresa di cui all'articolo 230 bis c.c. con sede legale o operativa in provincia di Trento (in tal caso la sostituzione non può avvenire con i partecipanti all'impresa familiare di cui all'art. 230 bis c.c. o con gli associati in partecipazione di cui agli articoli 2549 e seguenti del c.c.);
  - e) le collaboratrici coordinate e continuative che operano in provincia di Trento.
- 3.2 Ad eccezione del requisito della regolarità contributiva, il possesso dei requisiti previsti dal presente avviso è valutato con riferimento alla data di inizio della sostituzione o alla data di proroga o rinnovo.

#### **4. REQUISITI DI ACCESSO**

4.1 Il contributo è concesso nei seguenti casi:

- per motivi legati alla gravidanza della destinataria, tenendo come riferimento quanto previsto dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e successive modifiche e integrazioni. Detto contributo è concesso sulla base dell'accertamento dello stato di gravidanza verificato da un medico specialista;
- per necessità conciliative della destinataria nei confronti dei figli nei loro primi 12 anni di vita e conviventi.

4.2 Non possono essere attivati più progetti contemporaneamente.

4.3 Per poter accedere al contributo devono sussistere tutti i seguenti requisiti in capo alla destinataria o, nei casi previsti all'art. 3 comma 3.1, lettere c) e d) del presente avviso, in capo alla società o in capo all'impresa familiare:

- a) essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Il possesso di tale requisito è verificato alla data della liquidazione;
- b) adottare un contratto collettivo nei confronti dei propri dipendenti che rientri fra quelli che la Giunta provinciale ha individuato essere stipulati dalle Associazioni dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- c) nel caso di attività organizzata in forma di impresa, essere iscritta al registro delle imprese ed essere un'impresa attiva;
- d) aver adempiuto all'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni, previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e ss.mm, ove previsto.

4.4 Il contributo è concesso in caso di mancata attivazione del bando nazionale relativo ai progetti previsti dall'art. 9 comma 1, lett. c) della L. 53/2000 o, in alternativa, nel caso il progetto sia stato escluso dal suddetto bando per carenza di risorse finanziarie.

4.5 Il contributo non è cumulabile con agevolazioni previste da altre disposizioni normative europee, nazionali, regionali o provinciali per il medesimo evento. Ai fini del presente intervento, non sono considerate agevolazioni i regimi previdenziali speciali o le agevolazioni contributive o fiscali all'assunzione.

4.6 Salvo quanto previsto dall'art. 7.5, il contributo non è riconosciuto nel caso in cui, con riferimento al/la medesimo/a figlio/a della destinataria dell'intervento, sono stati concessi i contributi previsti dagli interventi 17 e 2.2.4 dei Documenti degli interventi di politica del lavoro approvati dalla Giunta provinciale.

#### **5. REQUISITI DELLA/DEL SOSTITUTA/O**

5.1 La persona che sostituisce la destinataria dell'intervento previsto dal presente avviso deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) essere iscritta all'Ordine professionale o Collegio professionale richiesto per lo svolgimento dell'attività;

- b) avere il titolo formale che abiliti all'esercizio dell'attività;
- c) possedere un'esperienza derivante da almeno due anni di lavoro continuativi in forma autonoma o subordinata in attività attinente o analoga alla sostituzione, esclusi i periodi di apprendistato o essere iscritti nel registro delle Co-Manager.

## **6. MODALITÀ DI SOSTITUZIONE**

6.1 Il rapporto di lavoro che si instaura tra la destinataria e il/la sostituto/a potrà essere di natura dipendente o, in alternativa, di natura autonoma, nel rispetto della normativa vigente in materia. Nel caso di sostituzione con incarico di natura autonoma è richiesta la forma scritta dell'incarico a pena di decadenza.

6.2 Nel caso di sostituzione di imprenditrice, socia di società, partecipante all'impresa familiare con incarico di natura autonoma, il/la sostituto/a deve avere una partita IVA con la medesima classificazione dell'attività economica, identificata dal codice ATECO, della destinataria dell'intervento.

6.3 Il rapporto instaurato deve essere compatibile con le tipologie di attività da svolgere e con le caratteristiche professionali del/la sostituto/a.

6.4 E' fatto divieto alla destinataria di svolgere attività lavorativa nelle fasce orarie 10.00-12.00 e 15.00-17.00. Eventuali deroghe alle predette fasce orarie devono essere motivate e preventivamente autorizzate da Agenzia del lavoro. Il divieto non si applica nel primo mese di sostituzione.

6.5 Nel caso in cui il progetto prevede una sostituzione con un contratto di lavoro subordinato a tempo parziale, è fatto divieto alla destinataria di svolgere attività lavorativa nella fascia oraria mattutina 10.00–12.00 oppure, in alternativa e a scelta della richiedente, nella fascia oraria pomeridiana 15.00–17.00. Tale scelta è esplicitata nell'istanza di contributo. Eventuali variazioni devono essere preventivamente comunicate per iscritto ad Agenzia del lavoro. Eventuali deroghe alle predette fasce orarie devono essere motivate e preventivamente autorizzate da Agenzia del lavoro. Il divieto non si applica nel primo mese di sostituzione.

6.6 Se la sostituzione avviene mediante assunzione con contratto di lavoro subordinato:

- a) l'inquadramento del/la sostituto/a deve essere adeguato alle mansioni svolte in virtù del progetto di sostituzione. La/Il sostituta/o non può essere assunta/o con contratto di apprendistato.
- b) non sono ammesse a contributo le assunzioni di:
  - titolari di pensione o coloro che hanno maturato i requisiti per la pensione anticipata o di vecchiaia;
  - lavoratori a domicilio o addetti ai lavori domestici;
  - dipendenti assunti con contratto di lavoro intermittente;
  - assunzioni effettuate nell'ambito del c.d. Progettone (L.P. 32/1990 e ss.mm.) o nell'ambito degli interventi 18, 19 e 20 del Documento degli interventi di politica del lavoro 2015-2018, nell'ambito degli interventi 3.3.C, 3.3.D, 3.3.E, 3.3.F o di altri

progetti e interventi analoghi attivati da Agenzia del lavoro, dai Comuni, loro consorzi e/o Comunità di Valle;

- c) può essere ammessa a contributo anche una sostituzione totale o parziale con una persona che sia già alle dipendenze della destinataria, o dell'impresa nei casi previsti dall'art. 3, comma 3.1, lettere c) e d) del presente avviso, o il cui rapporto di lavoro alle dipendenze sia cessato da meno di 6 mesi dall'avvio del progetto, se a tempo indeterminato, o da meno di 60 giorni se a tempo determinato, a condizione che al suo posto e per il periodo in cui viene richiesto il contributo, la richiedente assuma un altro/a lavoratore/rice adibito/a alle stesse mansioni e con il medesimo orario effettuato in precedenza dal/la sostituto/a. Tale lavoratore/rice non può essere assunto/a con contratto di apprendistato. Anche per tale nuova assunzione si applicano le esclusioni previste alla lettera b) del presente articolo e tale lavoratrice/tore non deve aver cessato un rapporto di lavoro da meno di 6 mesi dall'avvio del progetto, se a tempo indeterminato o da meno di 60 giorni dall'avvio del progetto se a tempo determinato.

6.7 In caso di professione per l'esercizio della quale sia richiesta l'iscrizione in appositi albi, elenchi o il possesso di un titolo che abiliti all'esercizio dell'attività, la sostituzione è consentita se il/la sostituto/a vi sia iscritto/a o possieda il titolo medesimo.

## **7. DURATA E MODIFICHE DEL PROGETTO**

7.1 Ogni progetto può durare al massimo 18 mesi, anche non continuativi.

7.2 E' ammessa la proroga o il rinnovo del progetto, ferma restando la durata massima di 18 mesi.

7.3 In sede di presentazione della domanda di proroga o in sede di rinnovo è possibile richiedere modifiche che incidono in aumento sull'importo del contributo, fino a concorrenza degli importi massimi previsti dall'art. 8.2. Tali variazioni sono concesse a decorrere dalla data di proroga o di rinnovo.

7.4 Il periodo massimo di 18 mesi di durata del contributo è riferito ad ogni figlio e può comprendere il periodo della gravidanza.

7.5 Per le lavoratrici alle quali è stato concesso, con provvedimento amministrativo adottato nel 2025, il contributo previsto dall'intervento 2.2.4 del Documento degli interventi di politica del lavoro per la XVI legislatura, per un periodo inferiore a 18 mesi, è possibile accedere all'intervento previsto dal presente avviso per il periodo residuo, fino a concorrenza della durata massima di 18 mesi e fino a concorrenza dell'importo massimo previsto dall'art. 8.

## **8. MISURA DEL CONTRIBUTO**

8.1 Il contributo è concesso fino ad un importo massimo di € 25.000,00.

- 8.2 Il contributo è concesso fino ad un importo massimo mensile di € 3.000,00 e nel limite massimo dell'importo di € 25.000,00 e di una durata massima di 18 mesi. In caso di frazione di mese, il contributo è calcolato considerando l'anno commerciale.
- 8.3 Nel caso di sostituzione con contratto di lavoro di tipo subordinato, il contributo è concesso nel limite massimo dell'80% del costo del lavoro a carico del lavoratore risultante dalla busta paga.
- 8.4 Nel caso di rapporto di lavoro di natura autonoma, il contributo è concesso nel limite dell'80% dell'imponibile delle fatture, cassa previdenziale inclusa se prevista, emesse per lo svolgimento delle attività oggetto dell'incarico di sostituzione legato al programma operativo. Le fatture devono indicare il periodo a cui l'attività oggetto di fattura si riferisce.
- 8.5 In sede di liquidazione, il contributo viene rideterminato in base all'effettiva spesa sostenuta se inferiore all'importo concesso. In caso di sostituzione con lavoratrice/tore già alle dipendenze, se il progetto inizia in corso di mese, l'importo lordo risultante dal cedolino paga viene riproporzionato con il criterio dell'anno commerciale.

## **9. ESCLUSIONI**

- 9.1 Non sono finanziati progetti che prevedono la sostituzione della destinataria con coniuge/convivente, parenti entro il secondo grado o affini di primo grado della medesima o che prevedono la sostituzione della sostituta con coniuge/convivente, parenti entro il secondo grado della destinataria o affini entro il primo grado della medesima.
- 9.2 Fermo restando quanto previsto al punto 9.1, non sono finanziati progetti che:
- a) prevedono, nel caso di società, la sostituzione della destinataria con soci o con coniuge/convivente, parenti entro il secondo grado o affini di primo grado dei soci medesimi o che prevedono la sostituzione della sostituta con soci o con coniuge/convivente, parenti entro il secondo grado o affini entro il primo grado dei soci medesimi;
  - b) prevedono la sostituzione della destinataria con i partecipanti all'impresa familiare di cui all'art. 230 bis c.c. o con gli associati in partecipazione di cui agli articoli 2549 e seguenti del codice civile.

## **10. MODALITÀ DI ACCESSO E DI LIQUIDAZIONE**

- 10.1 La domanda, unitamente al programma operativo, deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 90 giorni dall'inizio della sostituzione o dal rinnovo o dalla proroga e comunque non può essere presentata prima dei 90 giorni antecedenti l'inizio della sostituzione. Per inizio della sostituzione si intende la data di assunzione o la data dell'incarico se il rapporto con la sostituta ha natura autonoma. Nel caso previsto dall'art. 7.5, la domanda, unitamente al programma operativo o alla relazione se il progetto è già concluso, deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 settembre 2026.

10.2 A pena di decadenza, la domanda deve essere presentata, esclusivamente mediante compilazione della modulistica resa disponibile sul sito di Agenzia del lavoro.

10.3 Il contributo concesso è erogato alla conclusione del progetto previa richiesta e presentazione di idonea documentazione attestante gli avvenuti pagamenti delle retribuzioni, in caso di lavoro dipendente, o dei compensi relativi alla prestazione professionale, in caso di lavoro autonomo, e presentazione di una relazione conclusiva sull'attività svolta, debitamente sottoscritta dalla destinataria.

10.4 In caso di progetti di durata superiore ai sei mesi, il contributo concesso, a scelta della richiedente, è erogato in quote semestrali, previa richiesta e presentazione della documentazione indicata al punto 10.3. In tal caso la relazione conclusiva sull'attività svolta è presentata solo in sede di domanda di liquidazione del saldo.

10.5 Condizione per il pagamento dell'indennità è l'indicazione in domanda di un conto corrente con codice IBAN italiano intestato (o cointestato) al beneficiario, su cui verrà liquidata l'indennità.

10.6 Le fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di contributo previsto dal presente avviso devono riportare il Codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, riportato nell'atto di concessione o comunicato al momento di assegnazione dell'agevolazione stessa. L'apposizione del CUP sulle fatture deve avvenire secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 728 del 3 maggio 2024.

10.7 Il contributo previsto dal presente avviso è concesso nei limiti delle risorse disponibili, secondo il criterio cronologico.

## **11. PROGRAMMA OPERATIVO**

11.1 In caso di lavoro subordinato, il programma operativo deve riportare: a) il numero delle ore, la durata (dal\_al), l'orario di lavoro, il luogo di svolgimento dell'incarico e l'inquadramento rispetto al contratto collettivo di riferimento; b) i contenuti e gli obiettivi del lavoro che dovrà essere svolto.

11.2 Per le prestazioni di lavoro autonomo o professionali, il programma operativo deve riportare: a) la durata (dal\_al) e, ove previsto, il luogo di svolgimento dell'incarico; b) i contenuti e gli obiettivi del lavoro che dovrà essere svolto; c) il costo preventivato della prestazione relativo all'intero periodo.

## **12. REGIME DI AIUTO**

12.1 Il contributo è concesso ai sensi dei regolamenti "de minimis".

### **13. TRATTAMENTO FISCALE**

13.1 L'indennità è soggetta a ritenuta fiscale.

13.2 Le domande sono soggette a imposta di bollo.

### **14. TERMINI DEL PROCEDIMENTO**

14.1 Il termine del procedimento di concessione del contributo è di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di concessione.

### **15. CASI DI SOSPENSIONE**

15.1 E' pronunciata la sospensione in caso di periodi di assenza del personale coinvolto nella sostituzione (sostituto/a o sostituto/a del/la sostituto/a) superiori a 30 giorni di calendario continuativi e di conseguenza il contributo è ridotto in proporzione alla durata del periodo.

### **16. CASI DI DECADENZA**

16.1 Nel caso di mancato possesso dei requisiti di accesso alla misura, rilevato a seguito di controlli, è dichiarata la decadenza dal beneficio, con conseguente obbligo di restituzione della somma ricevuta, oltre agli interessi legali, a decorrere dalla data di addebito del mandato di pagamento.

### **17. OBBLIGHI**

17.1 In sede di domanda, la destinataria si impegna ad accettare ogni controllo.

### **18. ATTIVITÀ DI CONTROLLO**

18.1 Agenzia del lavoro procede, su un campione definito sulla base della disciplina vigente, alla verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati in sede di presentazione della domanda.

18.2 Allo scopo di monitorare la regolare realizzazione del progetto, in linea con i principi e le disposizioni di cui al presente avviso, Agenzia del lavoro effettuerà verifiche anche in loco. In caso di riscontro di irregolarità, saranno adottati i provvedimenti conseguenti fino alla revoca del contributo.

## **19. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

19.1 Ai sensi dell'art. 2-ter, del D. Lgs. n. 196/2003, la Provincia, quale Titolare del trattamento, precisa che, allo scopo di realizzare le finalità di interesse pubblico previste dalla L.P. 13/06/1983, n. 19 e dall'art. 23 della legge provinciale 30 dicembre 2024, n. 13, necessità di effettuare il trattamento di dati comuni del GDPR, riguardanti cittadini che accedono agli interventi previsti dal presente documento. I dati saranno cancellati entro i termini previsti dal piano unico di conservazione degli atti della Provincia autonoma di Trento. Fermo restando il principio di proporzionalità e minimizzazione, i dati personali comuni saranno oggetto di diffusione, mediante pubblicazione sul sito istituzionale, ai sensi della L.P. 30/11/1992, n. 23, ad esclusione dei dati da cui è possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute o alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, per un periodo massimo di 7 anni. Le operazioni del trattamento sono le seguenti: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, estrazione, utilizzo e comunicazione nei casi specificamente previsti dalla normativa vigente. I dati non saranno trasferiti extra UE. Si precisa che il trattamento è stato oggetto di preventiva valutazione d'impatto ex artt. 35 e 36 del GDPR ed è eseguito nel rispetto dei principi di proporzionalità e minimizzazione, oltre che di adeguatezza delle misure di sicurezza adottate, di cui agli artt. 5, 25 e 32 del GDPR. Restano fermi i diritti dell'interessato, come meglio precisati nelle specifiche informative ex artt. 13 e 14 del GDPR.